


N. 00127/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00084/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 84 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

- Daniele Cataldo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r.;

contro

- il Comune di Parabita, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Garibaldi 43;

nei confronti di

- D'Appolonia S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Damonte e Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Lecce alla via Zanardelli 7;

- Advenco Ingegneria S.r.l.;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della

Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Guglielmo Oberdan 70;

ad opponendum:

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Garibaldi 43;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici/Servizi alla Città/Assetto al Territorio del Comune di Parabita n. 210 reg. serv. n. 1010 reg. gen. del 12.12.2014, recante approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dei servizi riguardanti la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, afferenti l'intervento di efficientamento energetico del Palazzo ex convento dei Domenicani e della Scuola dell'Infanzia G. Pisanello;

- della comunicazione ex art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/06, contraddistinta dal prot. n. 29653 del 15.1.2014;

- degli atti di gara, della graduatoria e dei verbali della Commissione giudicatrice (nella misura in cui non hanno comportato l'esclusione dalla procedura concorsuale dei concorrenti qui contro-interessati);

- ove occorra, nei limiti dell'interesse del ricorrente, del bando di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto;

- ove occorra, del silenzio sino a ora serbato in ordine al preavviso di ricorso presentato ex art. 243 bis D.Lgs. 163/04 e s.m.i.;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

- e per la declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto eventualmente stipulato tra la P.A. e il soggetto attuale aggiudicatario;
- e per il risarcimento dei danni;
- e per il subentro dell'ipotesi di sottoscrizione del contratto con il soggetto attuale aggiudicatario e/o di avvio dell'esecuzione dell'incarico;
- nonché, con atto di motivi aggiunti depositato in data 20 febbraio 2015, per l'annullamento: dell' art. 3 del bando di gara nella misura in cui si ritenga che debba essere interpretato, aderendo alle tesi della ricorrente incidentale, alla stregua di una clausola che non consente la partecipazione, neppure in RTP o in ATI, della figura professionale del geometra; della determina n. 14 reg. serv. del 17.02.2015 con la quale l'A.C. ha approvato lo schema disciplinare e, quindi, stipulato il contratto disciplinare di incarico professionale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parabita e della D'Appolonia S.p.a..

Visto il ricorso incidentale proposto dalla D'Apollonia S.p.a..

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l'art. 55 c.p.a..

Visti gli atti della causa.

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.

Relatore alla camera di consiglio del 12 marzo 2015 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Mormandi, Quinto, Tolomeo e Vantaggiato.

Premesso che:

- il Comune intimato bandiva una gara per << *l'affidamento di servizi di ingegneria riguardanti la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misura e*

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione: intervento di efficientamento energetico del palazzo ex Convento dei Domenicani e della scuola dell'infanzia G. Pisanello>>.

- i servizi in parola riguardavano, tra l'altro, gli <<interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004>> (categoria E.21), per un importo di euro 594.414,40 (su euro 1.658.316,40 totali, esclusi gli oneri per la sicurezza).

- all'esito della gara la ricorrente risultava collocata al terzo posto della graduatoria (p. 86,500), dietro l'a.t.i. D'Appolonia (p. 91,833) e la Advenco Ingegneria s.r.l. (p. 87,500).

Considerato che, per la specifica natura delle opere da realizzarsi sull'ex convento, gli atti impugnati non appaiono violare le previsioni dell'art. 52 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, e che pure le censure formulate in tema di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non sembrano cogliere nel segno.

Considerato, ancora, che i rilievi formulati con riguardo ai punteggi attribuiti alle prime due classificate risultano *prima facie* impingere nelle valutazioni di merito compiute dalla p.a..

Ritenuto infine, quanto alla trattazione nel merito della causa, pure chiamata all'odierna udienza pubblica e rinviata per la necessità di rispettare i termini a difesa rispetto ai proposti motivi aggiunti, di dover individuare l'udienza del 26 marzo 2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, respinge l'istanza cautelare indicata in epigrafe.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 marzo 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 marzo 2015, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)